

STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA “GERARDO GATTI”

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
nella seduta dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.¹**

I. NATURA GIURIDICA

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Perugia viene istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della l. 31.12.2012, n. 247 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 20.6.2014, n. 3, quale organo dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

II. DENOMINAZIONE

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Perugia è denominata Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Perugia “Gerardo Gatti”.

III. SEDE

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Perugia “Gerardo Gatti” ha sede presso i locali in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia svolge stabilmente le proprie funzioni.

IV. SCOPI ED ATTIVITÀ

1. La Scuola Forense è istituita per lo svolgimento, senza scopo di lucro, delle seguenti attività:
 - a) organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
 - b) organizzazione e promozione delle attività di formazione continua di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale;
 - c) organizzazione, in collaborazione con le strutture previste dall'art. 7, comma 1, del regolamento ministeriale 12.8.2015, n. 144, dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di Avvocato Specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale.
2. L'attività di Segreteria della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Perugia è svolta dal personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

V. ORGANI

1. Sono organi della Scuola Forense: il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e il Direttore della Scuola.
2. La rappresentanza legale della Scuola Forense è affidata al Presidente del Consiglio Direttivo.
3. La titolarità degli Organi della Scuola Forense è onoraria ed è incompatibile con l'incarico di componente della Commissione d'Esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.
4. I membri del Consiglio Direttivo non possono cumulare la carica di Componente del Comitato scientifico.

VI.

¹ Testo modificato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 27 gennaio 2017

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 13 membri nominati a maggioranza dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Perugia da almeno 10 anni e ai quali non sia stata comminata una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento. Sono inoltre membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e il Direttore della Scuola designato ai sensi del successivo § VII.
2. Alla prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario.
3. In caso di assenza del Presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal componente in carica più anziano o da un suo delegato.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno 9 componenti.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente designato o, in caso di persistente inerzia, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.
6. I Componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.
7. Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione e all'amministrazione della Scuola Forense; cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico.
Il Consiglio Direttivo, in particolare, cura:
 - a) l'adozione dei regolamenti della Scuola e delle modifiche al presente Statuto, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;
 - b) l'approvazione definitiva della proposta di programma dell'offerta formativa della Scuola Forense, predisposta dal Comitato Scientifico, con cadenza semestrale, ai sensi del Regolamento CNF 16.7.2014, n. 6 e s.m.i.;
 - c) la nomina dei docenti, tra avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti nelle materie giuridiche, sulla base dei *curricula* e tenendo conto dell'esperienza maturata come formatori, della frequenza di corsi di formazione dei formatori organizzati dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura e di eventuali pubblicazioni;
 - d) la nomina dei *tutors*, che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola, sulla base di un apposito elenco;
 - e) l'approvazione del bando per l'accesso ai corsi della Scuola Forense;
8. Il Consiglio Direttivo decide sulle ammissioni e sulle esclusioni dei discenti.
9. Il Consiglio Direttivo può disporre, sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dal pagamento della quota di iscrizione e decide il conferimento di borse di studio al fine di agevolare il percorso formativo degli allievi più meritevoli.
10. Il Presidente del Consiglio Direttivo riferisce periodicamente sull'andamento della Scuola Forense al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, anche tramite relazione scritta.

VII.

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da n. 9 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Perugia ai quali non sia stata comminata una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento ed esperti di riconosciuta competenza nelle materie di diritto costituzionale, diritto e processo penale, diritto e processo civile, diritto e processo amministrativo, diritto e processo del lavoro, diritto e processo tributario, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto commerciale, ordinamento e deontologia forensi.
2. I componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.
3. Alla prima riunione, il Comitato Scientifico nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario.
4. In caso di assenza del Presidente nominato, le funzioni presidenziali sono svolte dal componente in carica più anziano.
5. Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Direttore della Scuola partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico con diritto di voto.
6. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 7 componenti.
7. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente nominato o, in caso di persistente inerzia, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.
8. Il Comitato Scientifico, con cadenza semestrale, provvede ad elaborare la proposta di programma dell'offerta

formativa della Scuola Forense, ai sensi del Regolamento CNF 16.7.2014, n. 6 e s.m.i., che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione definitiva.

9. Il Comitato scientifico rende i pareri richiesti dal Consiglio Direttivo della Scuola Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia in materia di formazione.

VIII.

NOMINA E COMPETENZA DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA FORENSE

1. Il Direttore della Scuola Forense è designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia tra gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Perugia abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori.

2. Il Direttore della Scuola Forense rimane in carica per 5 anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutivamente.

2. Il Direttore della Scuola Forense sovrintende al regolare funzionamento della Scuola dando attuazione ai *deliberata* del Consiglio Direttivo.

3. Il Direttore della Scuola Forense, in particolare:

a) cura i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e formative della Scuola, coordinando i docenti o i referenti designati per ciascun ambito materiale di formazione;

b) elabora le soluzioni organizzative ritenute più opportune per il migliore andamento delle attività istituzionali della Scuola e le sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo.

4. Il Direttore della Scuola Forense riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sullo svolgimento delle attività della Scuola e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, anche tramite relazione scritta.

IX.

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

1. L'Ordine degli Avvocati di Perugia provvede a garantire le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni istituzionali della Scuola Forense.

2. L'Ordine sostiene la Scuola mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche, risorse finanziarie ed informatiche nonché la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile.

3. La Scuola Forense, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà ricevere, tramite l'Ordine degli Avvocati di Perugia, finanziamenti da istituzioni pubbliche ovvero da enti o associazioni private.

4. La Scuola Forense può finanziare la propria attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi o alle altre attività formative.

X.

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

XI.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente atto, trova applicazione la normativa vigente in materia.